



COMUNE di CATANZARO

IL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE (Art. 191 D. Lgs. 152/2006)

n° 5 del 20 Febbraio 2014 Prot. n° 15088

ORDINANZA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO AREA SITUATA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO TECNOLOGICO IN LOC. ALLI COMUNE DI CATANZARO.

PREMESSO:

- **CHE** da molti giorni la Città soffre di una grave condizione di criticità igienico-sanitaria ed ambientale per l'impossibilità di procedere all'ordinario servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani a causa della chiusura protratta per forti danni alluvionali della discarica sita in località Gallù-Carratello del Comune di Pianopoli (CZ) nella quale vengono conferiti gli RSU di questo Comune dopo trattamento presso l'Impianto Tecnologico di località Allì di Catanzaro e riduzione a sovralli nonché tal quali per trasferta autorizzata dalla Regione Calabria;

- **CHE** la chiusura della suddetta discarica, per un meccanismo a cascata, ha determinato la conseguente non lavorabilità dell'impianto di Allì e la completa paralisi del ciclo dei rifiuti nella Città ormai da numerosi giorni con ingenti accumuli di rifiuti sulle strade, sui marciapiedi di ampie zone del territorio, negli ospedali, strutture sanitarie, scuole materne ed elementari, ecc., nonché dentro e fuori tutti i cassonetti per RSU;

- **CHE** lo stato emergenziale ha ormai superato nel territorio in modo pressoché ubiquitario il livello di guardia, creando legittimo allarme e preoccupazione nei cittadini per le possibili conseguenze sulla loro salute e per i danni all'ambiente di vita ed al decoro dei propri quartieri;

- **CHE** alle notevoli ripercussioni negative sulla salute pubblica e l'ambiente descritte bisogna aggiungere i reali pericoli per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini determinati in numerose vie dal forte restringimento della carreggiata per gli enormi quantitativi di rifiuti che invadono i marciapiedi e le strade, creando evidente difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale con possibili incidenti particolarmente per i bambini e gli anziani;

CONSIDERATO:

- **CHE** la situazione di grave criticità e di grande caos nella Città non è più sostenibile e che il suo protrarsi anche per pochissimi giorni alzerebbe i gravi rischi ampiamente descritti, già allo stato non più controllabili;

- **CHE** il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria ha formalmente comunicato in data 19.02.2014 che la chiusura o il sensibile ridotto funzionamento della discarica di Pianopoli potrebbe prolungarsi ancora per tempi non definibili e, in ogni caso, sicuramente incompatibili con l'indifferibile necessità ed esigenza di fronteggiare con immediatezza lo stato di emergenza igienico- ambientale di pregiudizio per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini;

PRESO ATTO

- **CHE** la paralisi completa del ciclo dei rifiuti della Città non può trovare soluzioni alternative in ambito Regionale in quanto, allo stato, la discarica di Pianopoli è l'unica attiva e ricettiva sia dei rifiuti trattati presso impianti tecnologici sia di quelli tal quali di trasferta autorizzati per questo ed altri comuni con Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Calabria n. 146/2013;

RAVVISATA l'indifferibile necessità ed urgenza di dover provvedere all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti a carattere eccezionale previsti dalla legislazione vigente al fine di attenuare lo stato di grave criticità igienico-sanitaria ed ambientale di serio pregiudizio per l'incolumità dei cittadini in modo particolare per le fasce più deboli, attivando un servizio di rimozione dei materiali accumulati ai margini delle strade, dei marciapiedi, negli ospedali, nelle scuole ed in prossimità dei cassonetti dei rifiuti;

RITENUTA la necessità di assicurare la ripresa del servizio di N.U. nel territorio comunale mediante provvedimenti atti a far fronte alla situazione venutasi a creare e anzi descritta, che determina uno stato di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

CONSIDERATO che non si ravvisano diversi strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative, che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva l'adozione del presente provvedimento;

VISTO:

- l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n.152/06 il quale prescrive che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti nel suolo sono vietati;
- l'art. 198 del D.Lgs. n.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. che stabilisce che *"qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente [...] il Sindaco può emettere [...] ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente"*;
- il 3° comma del medesimo art. 191 che stabilisce che *"le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*;

VISTA l'ordinanza n. 03 del 13 febbraio 2013 prot.12852 con la quale si è prescritto alla Daneco Impianti S.p.A., gestore dell'impianto di trattamento tecnologico di loc. Allì di questo Comune, di consentire il deposito temporaneo dei rifiuti presso le vasche di trasferimento e/o altre aree idonee all'interno della struttura dell'impianto, provenienti dal territorio di questo Comune e da parte degli automezzi della Società Aimeri Ambiente srl, affidataria del servizio di N.U., predisponendo ogni iniziativa utile, necessaria e più opportuna al fine di garantire in ogni sito individuato all'interno dell'area un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

EVIDENZIATO che è stato richiesto all'ARPACal l'effettuazione di apposito sopralluogo nell'area dell'impianto al fine di rilevare siti idonei allo stoccaggio dei rifiuti urbani;

ACQUISITO dall'ARPACal con prot. n. 6707 del 18/02/2014 il parere favorevole all'utilizzo di un capannone, adibito in passato al trattamento e maturazione del compost, situato all'interno dell'area della struttura dell'impianto di trattamento di Allì, come sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati;

VISTA la richiesta del 19.02.2014 del Dirigente del Dipartimento Regionale Politiche dell'Ambiente, con la quale, in considerazione della grave situazione igienico-ambientale derivante dalla mancata raccolta e smaltimento degli R.U. sull'intero territorio regionale e dell'esiguità degli spazi individuati ai fini del conferimento, chiede all'ARPACal di voler esprimere un parere, ad integrazione del precedente, sull'utilizzo anche dell'area antistante il capannone come sito temporaneo per lo stoccaggio RU indifferenziati, nei limiti quantitativi massimi ammissibili e per il tempo strettamente necessario fino all'apertura della discarica di Pianopoli e/o alla lavorabilità dello stesso impianto di Allì;

ACQUISITO dall'ARPACal con prot. n. 7201 del 20/02/2014 il parere favorevole all'estensione del suddetto n. 6707/2014 per l'utilizzo anche del piazzale antistante il capannone, avente una superficie di circa 4.000 mq., come sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti urbani indifferenziati del comune di Catanzaro per il tempo necessario all'individuazione e autorizzazione per lo smaltimento finale in sito idoneo;

VISTO che il deposito temporaneo non configura deroga all'ex art. 7 del D. Lgs. 36/2003;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che sussistono i presupposti e le condizioni previste dai commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del predetto TUEL n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125), per l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente per motivi di pubblica incolumità e di salvaguardia dell'ambiente nonché le previsioni di carattere eccezionale ed urgente previste dall'art. 191 del D.Lgs. 152/06;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 ad oggetto «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2008, n. 186;

Nelle sue funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

ORDINA

- 1) Alla Società Daneco Impianti S.p.A. con sede legale in Via Giovanni Bensi n.12/5, Milano, gestore dell'impianto di trattamento tecnologico di loc. Allì di questo Comune, con effetto immediato e fino alla prossima riapertura con normale funzionamento della discarica di Pianopoli e/o di altri siti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, di accogliere per le motivazioni esplicitate in premessa, i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dal territorio del Comune di Catanzaro e trasportati dagli automezzi della Società Aimeri Ambiente srl, per il loro deposito temporaneo presso il capannone e l'area antistante individuati all'interno della struttura dell'impianto Tecnologico di Allì, predisponendo ogni inizia-

tiva utile, necessaria e più opportuna, affinché venga garantita in ogni sito individuato all'interno dell'area un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

- 2) Alla Società Aimeri Ambiente srl con sede operativa in Viale Isonzo n. 414, Catanzaro, la rimozione delle grandi quantità di rifiuti presenti in modo ubiquitario sul territorio comunale, dando la priorità, per motivi di sicurezza pubblica ed igienico-sanitari, a quelli accumulati ai margini delle strade, dei marciapiedi, presso le strutture sanitarie pubbliche e private, scuole materne, ecc., ed il trasporto presso l'Impianto di Alli per lo stoccaggio temporaneo presso il capannone e l'area antistante situati all'interno della struttura dell'impianto Tecnologico di Alli.
- 3) Alla Polizia Locale la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento a mezzo fax o pec:

- Alla Società Daneco Impianti S.p.A.
- Alla Società Aimeri Ambiente S.r.l.

La comunicazione del presente provvedimento:

- al Prefetto di Catanzaro;
- all'Assessorato Regionale Politiche dell'Ambiente;
- all'ARPACal Dipartimento Provinciale di Catanzaro;
- al Presidente della Regione Calabria;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- al Ministro della Salute;

L'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Catanzaro e la pubblicazione sull'homepage del sito Ufficiale del Comune.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Calabria nel termine di 120 gg.



IL SINDACO
Sergio Abramo